

JOAQUÍN LLOBELL

LA NATURA GIURIDICA E LA RECEZIONE ECCLESIALE
DELL'ISTR. «DIGNITAS CONNUBII» (*)

1. Introduzione. — 2. Sul valore normativo dell'istr. «Dignitas connubii». — 3. Sull'uso del processo giudiziale nelle cause di nullità del matrimonio alla luce delle notizie circa il Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2005. — 4. Conclusione.

1. *Introduzione.*

Nel dover svolgere questa relazione prodromica sull'istr. *Dignitas connubii* (citata DC), due ambiti di questioni appaiono maggiormente importanti, vista la recezione che della DC hanno fatto i vescovi, i tribunali e gli altri operatori del diritto, la dottrina e l'opinione pubblica ecclesiale.

Il primo ambito si può sintetizzare in alcune brevi ma incalzanti domande: è vero che la DC modifica il Codice in più punti? Se ciò è vero, i disposti della DC che contrastano con quelli codiciali sono validi? Qual è la vera natura di questa norma che si è voluta presentare formalmente come una semplice *Instructio* prevista dal can. 34?

Il secondo ambito problematico è ancora più coinvolgente perché riguarda la stessa ragion di essere dell'intera DC nella vita della Chiesa. Infatti, uno dei quesiti ecclesiali fondamentali odierni è quello posto dal moltiplicarsi dei fallimenti del matrimonio fra i cattolici e il loro successivo divorzio e matrimonio civile. L'argomento non è recente, ma si è presentato con enfasi in occasione del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2005. Infatti, uno dei temi delle discussioni sinodali che si sono posti con più forza all'attenzione dell'opinione pubblica ecclesiale è stato il ruolo che i tribunali canonici hanno nella soluzione del problema dei cattolici di-

vorziati risposati. L'assise sinodale non solo è stata il palcoscenico delle opinioni dei rappresentanti dell'episcopato mondiale, ma è stata anche l'occasione di prendere atto della presenza in alcuni ambiti della Chiesa di certe impostazioni pastorali in qualche occasione difficilmente compatibili con il rispetto dell'indissolubilità del matrimonio. Dette impostazioni imprecise potrebbero sintetizzarsi così: se l'opera dei tribunali non serve *tout court* per risolvere la situazione dei divorziati risposati non ha utilità pastorale; e se i tribunali sono tenuti a tale opera a cosa serve un istituto così complesso come il processo giudiziario? Non sarebbe meglio dimenticare la DC?

2. *Sul valore normativo dell'istr. «Dignitas connubii».*

È ben noto — e a seguito della pubblicazione della DC è stato frequentemente ricordato — che una *Instructio* non può modificare la legge ⁽¹⁾. Può tuttavia chiarire le prescrizioni legali e svi-

(1) È un tema presente in tutti i primi commentari al testo pubblicato: P. BIANCHI, *Una prima presentazione della Istruzione della Santa Sede «Dignitas connubii»*, in TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, *Relazione 2004-2005*, Milano, 2005, pp. 8-38; ID., *L'Istruzione «Dignitas connubii» e il can. 1095*, in *Periodica de re canonica*, 94 (2005), pp. 509-542; ID., *Il can. 1095 nell'istruzione «Dignitas connubii»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 376-392; diversi studi del volume H. FRANCESCHI-J. LLOBELL-M.Á. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*. Il Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici, Roma, 13-18 settembre 2004, Roma, 2005; C. GULLO-A. GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, ed. 2, aggiornata con l'Instr. «Dignitas connubii», Città del Vaticano, 2005; M. HILBERT, *Die äquivalente Konformität gerichtlicher Entscheidungen gemäß Art. 291 «Dignitas connubii»*, in *De processibus matrimonialibus*, in corso di stampa; J. KOWAL, *L'istruzione «Dignitas connubii» e la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati*, in *Periodica de re canonica*, 94 (2005), pp. 477-507; K. LÜDICKE, «Dignitas connubii». *Die Eheprozessordnung der katholischen Kirche. Text und Kommentar*, in *Beibefug zum Münsterischen Kommentar zum «Codex Iuris Canonici»*, vol. 42, Essen, 2005; G. MARAGNOLI, «Dignitas connubii»: *Una nuova «Istruzione» della Santa Sede sui processi canonici di nullità del matrimonio*, in *Iustitia*, 58 (2005), pp. 229-249; GR. MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della «Dignitas connubii»*, *pro manuscripto* gentilmente offertomi dall'avvocato bolognese; P. MONETA, *La procedura consensuale nelle cause di nullità di matrimonio canonico*, in *www.olir.it*, maggio 2005, pp. 1-9; G.P. MONTINI, *L'istruzione «Dignitas connubii» sui processi di nullità matrimoniale. Una introduzione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 342-363; ID., *L'istruzione «Dignitas connu-*

luppate e precisare i modi in cui la legge deve essere eseguita (cfr. can 34 § 1). Questa operazione di determinazione appartiene all'ambito legittimo di applicazione di una *Instructio* in particolare quando, come nel nostro caso, per esplicito incarico del Santo Padre⁽²⁾, rinnovato e precisato il 4 febbraio 2003⁽³⁾, essa espone e accoglie l'interpretazione operativa che della legge (in modo speciale del Codice) hanno realizzato precedentemente le istanze competenti.

bii» nella gerarchia delle fonti, in *Periodica de re canonica*, 94 (2005), pp. 417-476; C. PEÑA GARCÍA, *La instrucción «Dignitas connubii» y su repercusión en las causas canónicas de nulidad matrimonial*, in *Estudios Eclesiásticos. Revista teológica de investigación e información de la Compañía de Jesús en España*, 80 (2005), pp. 645-701; M. PULTE, *Von Provida Mater (1936)-bis Dignitas connubii* (2005). Die neue Eheprozessordnungen der römisch-katholischen Kirche, in *NomoK@non-Webdokument: <http://www.nomokanon.de/abhandlungen/019.htm>*, Rdnr. 1-50; gli studi pubblicati in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA y J. SEDANO (ed.), *La Instr. «Dignitas connubii» sobre los procesos de nulidad de matrimonio*, Universidad de Navarra, Facultad de Derecho Canónico, XXIV Curso de actualización en Derecho Canónico, Pamplona, 24-26 octubre, Pamplona, 2006; B. UGGÈ, *La terminologia non contenziosa dell'istruzione «Dignitas connubii»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), pp. 364-375.

Riguardo agli studi realizzati sulla base del progetto inviato a 27 Conferenze Episcopali nel 1999 e, nel caso di Morrissey, del progetto di *motu proprio* del 2002 (cfr. F. DANEELS, *Significado y alcance de la Instr. «Dignitas connubii»*, in R. RODRÍGUEZ-OCAÑA y J. SEDANO (ed.), *La Instr. «Dignitas connubii»*, cit.), cfr. M. CALVO TOJO, *Reforma del Proceso Matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca, 1999; S. HAERING, *Eine neue Eheprozessordnung? Streiflichter zu einem Gesetzentwurf*, in K.TH. GERINGER-H. SCHMITZ (a cura di), *«Communio in Ecclesiae Mysterio»: Festschrift für Winfried Aymans zum 65. Geburtstag*, St. Ottilien, 2001, pp. 157-174; G.P. MAZZONI, *La procedura per la dichiarazione della nullità matrimoniale: ipotesi e prospettive*, in *Notiziario dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici*, C.E.I., 3, n. 4, marzo 1999, pp. 38-53; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus [De iudicio]*, Ad usum Auditorum, PUG, Romae, 2004, che cita articoli dello *Schema recognitum* con le osservazioni delle conferenze episcopali (2000) e del *Novissimum Schema* 2002; F.G. MORRISSEY, *The proposed new Instruction for the Processing of Marriage Nullity Cases*, Conference of Chancery and Tribunal Officials, San Antonio, TX. March 18-20, 2003, *pro manuscripto* (con il testo del *Novissimum Schema* 2002); A. WEIß, *Was ist neu an den «neuen Wege» im Beweisrecht des Ebenichtigkeitsprozesses?*, in *De processibus matrimonialibus*, 8/2 (2001), pp. 137-174; L.G. WRENN, *A New Procedural Law for Marriage Cases?*, in *The Jurist*, 62 (2002), pp. 195-210.

⁽²⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 1996, n. 4, in *AAS*, 88 (1996), pp. 773-777; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 gennaio 1998, n. 5, in *AAS*, 90 (1998), pp. 781-785.

⁽³⁾ Cfr. DC, (edizione italiana), *Esposizione dei motivi*, pp. 14-17.

Tali istanze, nel presente caso, sono rappresentate da: *a*) i discorsi del Papa alla Rota Romana⁽⁴⁾, *b*) le interpretazioni delle leggi operate sia dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sia dalla giurisprudenza dei Tribunali Apostolici (in materia di nullità matrimoniale, la Segnatura Apostolica e la Rota Romana⁽⁵⁾), e *c*)

(4) Sulla valenza giuridica di tali discorsi, cfr. G. COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, 16 (2004), pp. 3-20; U. NAVARRETE, *Introduzione a G. ERLEBACH (a cura di), Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano, 2004, pp. 7-15; il nostro *Sulla valenza giuridica dei discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *L'Osservatore Romano*, 6 novembre 2005, pp. 7-8, e in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005), pp. 547-564.

(5) Cfr. A. ALBISETTI, «*Stare decisis*» e responsabilità del giudice canonico, in «*La norma en el Derecho Canónico*». *Actas del III Congreso internacional de Derecho Canónico. Pamplona, 10-15 de octubre de 1976*, vol. 1, Pamplona, 1979, pp. 1009-1015; J. ARIAS, *Jurisprudencia eclesiástica y nulidad de matrimonio. Presupuestos*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1017-1024; L. ARMENTÍA, *La incidencia de la jurisprudencia del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid en los tribunales españoles*, in F.R. AZNAR GIL (ed.), *La administración de la justicia eclesiástica en España*, Salamanca, 2001, pp. 263-270; C. BEGUS, *L'armonia della giurisprudenza canonica* (Pontificia Università Lateranense, thesis ad doctoratum in Iure Canonico), Roma, 2003; ID., *Il ruolo della giurisprudenza nell'art. 126 della cost. ap. «Pastor bonus» e nelle allocuzioni di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana*, in *Apollinaris*, 76 (2003), pp. 515-527 (sulla posizione di questo A., vide una recensione molto critica di Luigi de Luca, in *L'Osservatore Romano*, 17 gennaio 2004, p. 4); P.A. BONNET, *Giurisprudenza. 2) Giurisprudenza canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 15, Roma, 1988, pp. 1-10; J. CALVO OTERO, *Jurisprudencia y modificaciones correctoras en la aplicación de la norma canónica*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1025-1039; S. CARMIGNANI CARIDI, *The Relevance of the Dialogue between Doctrine and Jurisprudence in Canon Law*, in UNIVERSITY OF ROME II. DEPARTMENT OF PUBLIC LAW, *Yearbook 1989*, pp. 245-252; G. COMOTTI, *Le Allocuzioni del Papa alla Rota Romana ed i rapporti tra Magistero e giurisprudenza canonica*, in S. GHERRO (a cura di), *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico*, Padova, 1988, pp. 173-185; G. ERLEBACH, *Le fonti di cognizione della giurisprudenza rotale (1909-1998)*, in *Quaderni Studio Rotale*, 10 (1999), pp. 47-80; F. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza nell'ordinamento canonico*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 989-1007; J.M.^a GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in J.I. ARRIETA - G.P. Milano (a cura di), *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, 1999, pp. 391-415; C. GULLO, *Giurisprudenza e politica giudiziaria ecclesiastica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 94/2 (1983), pp. 436-451; M. LÓPEZ ALARCÓN, *La posición de la jurisprudencia en el sistema de fuentes de Derecho Canónico*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1105-1112; T. MAURO, *Le fonti del diritto canonico dalla promulgazione del Codex fino al Concilio Vaticano II*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 539-

gli sviluppi delle norme codiciali processuali compiuti da altre leggi successive, anche particolari ma emanate dalla suprema autorità (ad esempio la *lex propria* della Rota Romana e della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna⁽⁶⁾), quando la *Instructio* le accoglie in vista dell'uniformità processuale, positivamente sancita dalla «centralizzazione normativa pontificia»⁽⁷⁾, perché è evidente

590; P. MONETA, *Giurisprudenza e diritto matrimoniale nell'ordinamento canonico*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1055-1069; G.P. MONTINI, *La giurisprudenza dei tribunali apostolici e dei tribunali delle chiese particolari*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano, 1996, pp. 111-134; ID., *L'unità della giurisprudenza: Segnatura Apostolica e Rota Romana*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 6: «I giudizi nella Chiesa. I processi contenzioso e matrimoniale», Milano, 1998, pp. 219-244; U. NAVARRETE, *Independencia de los jueces eclesiásticos en la interpretación y aplicación del derecho: formación de jurisprudencias matrimoniales locales*, in *Estudios Eclesiásticos. Revista teológica de investigación e información de la Compañía de Jesús en España*, 74 (1999), pp. 661-696; E. PALEARI, *Considerazioni sul carattere creativo della giurisprudenza canonica in tema di nullità di matrimonio*, Urbino, 1979; M.F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano, 1995, pp. 1-41; A.M. PUNZI NICOLÒ, *L'efficacia normativa della sentenza canonica e il problema del giudicato ingiusto*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1071-1080; R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El Tribunal de la Rota y la unidad de la jurisprudencia*, in *Ius Canonicum*, 30 (1990), pp. 423-448; A. STANKIEWICZ, *Interpretazione della legge con riferimento alle funzioni della potestà ecclesiastica*, in *Apollinaris*, 52 (1979), pp. 416-441; Z. VARALTA, *De iurisprudentiae conceptu*, in *Periodica*, 62 (1973), pp. 39-57; S. VILLEGIANTE-C. GNAZI, *Crisi della norma e della giurisprudenza canonica nella prospettiva di un nuovo diritto della Chiesa*, in «*La norma en el Derecho Canónico*», cit., pp. 1125-1133; il nostro *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, «*Ius in vita et in missione Ecclesiae*». *Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici*, in *Civitate Vaticana celebrati diebus 19-24 aprilis 1993*, Città del Vaticano, 1994, pp. 1231-1258.

(6) Cfr. ROTA ROMANA, *Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, in *AAS*, 86 (1994), pp. 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa (cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 23 febbraio 1995, in *AAS*, 87 (1995), p. 366); GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, promulgate con il m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, in *AAS*, 92 (2000), pp. 5-17.

(7) «*Quod ius processuale spectat, gravia dubia orta sunt utrum decentralizatio (quae dicitur) in ea materia, amplior quam in bodierna disciplina, i. e. quae usque ad autonomiam tribunalium regionalium vel nationalium pertingat, admittenda sit necne. Etenim tribunalium ordinationem, eorum gradus, modum procedendi, media probationis in eis adhibita aliaque, in singulis nationibus aut regionibus a regulis proceduralibus lo-*

che il legislatore (Giovanni Paolo II) ha voluto perfezionare il Codice mediante l'incorporazione alla DC di dette « precisazioni », quantunque alcune di esse possano apparire facilmente come autentiche « modificazioni » della legge⁽⁸⁾.

La DC, oltre ad accogliere le modifiche operate dalle suddette istanze, ha esplicitato diverse « norme antiche », vigenti in applicazione del criterio ermeneutico sancito dal can. 6 § 2: « *Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt, aestimandi sunt ratione*

*corum multum influxum habere posse neminem latet. Verum enim vero ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam in quovis iudicii gradu vel in quovis litis statu cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre. In comperto est ad iustitiae administrationem necessarium esse in diversis gradibus unitariam quamdam organizationem iustitiae servare; sine qua occasio vel ansa daretur incertitudini iudiciorum aut fraudibus aliisque incommodis bene multis aut illorum expeditioni ad Sedem Apostolicam » (Principium V. De tutela iurium personarum, in SINODO DEI VESCOVI, I ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, 29 settembre - 29 ottobre 1967, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, 7 ottobre 1967, in *Communicationes*, 1 (1969), pp. 82-82). La manifestazione di questo principio del 1967 nella Prefazione al CIC 1983 è appena percettibile in riferimento al diritto processuale (cfr. *Codex Iuris Canonici, Praefatio*, in *AAS*, 75 (1983), pars II, p. XXII). Cfr. cann. 1402, 87 § 1; il nostro *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 431-477.*

(8) Come esempi dell'incorporazione delle suddette fonti alla DC (di cui parla l'esposizione dei motivi della stessa DC) possiamo segnalare, quantunque ci siano altri, in particolare non citati dalla DC: l'art. 5 § 3 cita la risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice, 26 giugno 1984 (*AAS*, 76 (1984), p. 747). L'art. 13 § 5 cita un'altra risposta della medesima Commissione sul « foro dell'attore » (28 febbraio 1986, in *AAS*, 78 (1986), p. 1323), che la Segnatura Apostolica applicò anche al « foro delle prove » allo stesso tempo che interpretava il concetto di « maggior parte delle prove » (can. 1674, 4°; DC, art. 14), benché l'art. 14 della DC non citi la dichiarazione della Segnatura (cfr. *Declaratio de foro plerarumque probationum*, 27 aprile 1989, in *AAS*, 81 (1989), pp. 892-894). I Discorsi di Giovanni Paolo II alla Rota Romana sono citati esplicitamente diverse volte nell'esposizione dei motivi e negli artt. 203 § 1 e 218 della DC. L'art. 19 § 2 della DC cita l'art. 70 delle *Norme della Rota Romana*, 18 aprile 1994, cit. L'art. 35 § 3 della DC, oltre ad applicare l'art. 126 della cost. ap. *Pastor bonus*, è fondato anche sull'art. 13 delle Norme della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna (2 ottobre 1999, cit.), così come l'art. 283 della DC recepisce i criteri sanciti dall'art. 38 delle Norme della Rota Spagnola. La giurisprudenza della Rota Romana è citata dall'art. 216 § 2 della DC e, in particolare, fonda i concetti di conformità dell'art. 291 della DC (cfr. nostro *Il concetto di « conformitas sententiarum » nell'istr. « Dignitas connubii » e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della « Dignitas Connubii »*, cit., pp. 193-230).

etiam canonicae traditionis habita». Invero, tali manifestazioni dello *ius vetus* erano state spesso formulate dall'istr. *Provida Mater Ecclesia* ⁽⁹⁾, e da questa sono passate alla DC, quantunque di detta operazione di trasposizione la DC non vi dia notizia esplicita ⁽¹⁰⁾. Così, ad es., l'art. 122 della DC proviene evidentemente dall'art. 64 della PME, e l'art. 102 DC dall'art. 43 § 3 della PME.

D'altra parte, il titolo della DC («*Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*») e l'indicazione dell'art. 1 § 2 della DC («*Tutti i tribunali sono disciplinati dalle norme processuali del Codice di Diritto Canonico e dalla presente Istruzione, fatte salve le leggi proprie dei tribunali della Sede Apostolica*») non significa che i tribunali apostolici non debbano applicare la DC: devono farlo come sono tenuti a rispettare le norme processuali del Codice. Queste norme (CIC e DC) non obbligano i tribunali apostolici solo quando sono in conflitto con la loro *lex propria*. D'altra parte, l'art. 1 § 2 della DC corrobora, con le dette minime eccezioni, la citata uniformità processuale presso tutti i tribunali, periferici e apostolici: «*Tribunalia «omnia» reguntur iure processuali Codicis Iuris Canonici et hac Instructione, salvis legibus propriis tribunalium Apostolicae Sedis*».

Poniamo un esempio di una disposizione della DC che parecchi, in occasioni molto diverse, hanno additato come un'innovazione della DC in favore della Segnatura Apostolica rispetto al Codice, che, non avendo una base «legale» *stricto sensu*, sarebbe nulla. Mi riferisco all'art. 5 § 2: «*La Segnatura Apostolica gode della facoltà di decidere mediante decreto i casi di nullità di matrimonio nei quali la nullità appaia evidente; ma, qualora si manifesti l'esigenza di indagine od esame più accurato, la Segnatura li rinverrà al tribunale competente o, se il caso lo richiede, a un altro tribunale, che istruirà il processo di nullità secondo le disposizioni di legge*». È facilmente comprovabile che tale facoltà non si trova nel CIC 1983 né nella cost. ap. *Pastor bonus*, però questa disposizione è vi-

⁽⁹⁾ Cfr. S.C. per i sacramenti, istr. *Provida Mater Ecclesia*, 15 agosto 1936, in AAS, 28 (1936), pp. 313-361.

⁽¹⁰⁾ Quando il *prooemium* della DC dice che la nuova *Instructio* «*vestigia «Provida Mater» sequens*», non penso si riferisca alle norme della PME che sono state incorporate alla DC, bensì a che la DC ha, sostanzialmente, la stessa finalità della PME e segue criteri analoghi di composizione.

gente e appartiene all'ambito delle «norme proprie» dei tribunali apostolici (cfr. can 1402).

Le fonti del diritto canonico (anche di quello processuale), infatti, non si esauriscono nel CIC né nella cost. ap. *Pastor bonus*. Questa norma recepisce una competenza della Congregazione per i Sacramenti già prevista dal CIC 1917, can. 249 § 3. Quando il n. 105 della cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* (1967) trasferì alla Segnatura Apostolica le competenze della Congregazione sul controllo dei tribunali nelle cause di nullità del matrimonio e nelle materie annesse, come quella che stiamo esaminando, il Supremo Tribunale ricevette la potestà di dichiarare la nullità di un matrimonio in via amministrativa, come fu indicato nel 1970 dal momento che la REU non lo prevedeva espressamente⁽¹¹⁾. Ad ogni modo questa possibilità è stata adoperata dalla Segnatura in rarissime occasioni, proprio per riaffermare il principio che le cause di nullità del matrimonio, benché la nullità sia evidente, devono seguire la via giudiziale, anche se alcuni propongono l'«amministrativizzazione» del processo di nullità del matrimonio⁽¹²⁾. Pertanto la DC non ha introdotto nessuna innovazione al riguardo rispetto al sistema legale di cui il CIC non è l'unico elemento, quantunque sicuramente sia fondamentale. La DC, semplicemente, ha permesso una miglior conoscenza di questa «legge» vigente, conformemente alla finalità propria di una Istruzione. La questione è che la «legge vigente» nell'ordinamento canonico ha fonti diverse, anche di natura giurisprudenziale.

(11) Cfr. SEGNAURA APOSTOLICA, *Declaratio de competentia Dicasteriorum Curiae Romanae in causis nullitatis matrimonii post Const. «Regimini Ecclesiae Universae»*, 20 ottobre 1970, in I. GORDON - Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. 1, Romae, 1977, nn. 1252-1259.

(12) Cfr., ad es., R.O. BOURGON, *The Presiding Judge: present Legislation and future Possibilities for Marriage Nullity Cases*, (Saint Paul University, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico), Ottawa, 1997. Sulla citata facoltà della Segnatura Apostolica, cfr. R.L. BURKE, *La procedura amministrativa per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 1992, pp. 93-105; Z. GROCHOLEWSKI, *La facoltà del Congresso della Segnatura Apostolica di emettere dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa*, in P.U. GREGORIANA, *Investigationes theologico-canonicae*, Roma, 1978, pp. 211-232; ID., *Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 37 (1981), pp. 177-204.

Comunque, è evidente che deve essere rifiutato con fermezza il principio secondo il quale «il fine giustifica i mezzi», anche se presentato, «mascherato», da presunte esigenze pastorali permesse dalla «peculiarità» dell'ordinamento canonico⁽¹³⁾. Al contrario, non può essere elusa la necessità di rispettare tanto gli elementi essenziali della giusta produzione e promulgazione delle norme (siano esse di natura legale, giurisprudenziale o amministrativa), quanto le esigenze sostanziali del principio di legalità. Di conseguenza è necessario affermare che la *rationabilitas* di una decisione che pretende di vincolare l'agire giuridico futuro dei destinatari della stessa esige la sua adeguata promulgazione e motivazione ed il rispetto della gerarchia delle fonti normative⁽¹⁴⁾.

(13) Cfr. E. BAURA, *Pastorale e diritto nella Chiesa*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, «*Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*». *Atti della Giornata Accademica tenutasi nel XX anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 24 gennaio 2003*, Città del Vaticano, 2003, pp. 159-180; P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral. La justicia y la función del Derecho Canónico en la edificación de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 13/26 (1973), pp. 171-256. La questione è importante per respingere energicamente prove illecite (immorali) che talvolta vengono ammesse invocando come pretesto il *favor veritatis* (cfr. A. INGOGLIA, *Inammissibilità di prove illecite «quoad substantiam» e «quoad modum acquisitionis» nel processo canonico di nullità del matrimonio. (Prime considerazioni sull'art. 157 della recente Istruzione «Dignitas connubii»)*, in *Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose* (www.olir.it), febbraio 2006).

(14) Cfr. E. BAURA, *L'attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Folia canonica*, 5 (2002), pp. 59-84; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los actos pontificios como fuente del derecho canónico*, in *Ius Canonicum*, 16/32 (1976), pp. 245-292; J. HERRANZ, *De principio legalitatis in exercitio potestatis ecclesiasticae*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Conventus Internationalis Canonistarum Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati*, Città del Vaticano, 1970, pp. 221-238; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, traduzione italiana curata da G. Lo Castro, Milano, 1989, pp. 17-23; E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, pp. 161-190; P. LOMBARDIA, *Legge, consuetudine ed atti amministrativi nel nuovo Codice di diritto canonico*, in S. FERRARI (a cura di), *Il nuovo Codice di diritto canonico*, Bologna, 1983, pp. 69-101; J. MIRAS-J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona, 2001, pp. 51-58, 100-101; I. ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 8 (1996), pp. 37-69; ID., «*Praesís ut prosís*». *La funzione amministrativa nella «diakonía» della Chiesa*, Napoli, 2005, pp. 495-678.

In ambito processuale, cfr. i nostri *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la «matrimonializzazione» del processo; la tutela dell'«ecosistema processuale»; il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in P.A. BONNET-C. GULLO (a cura di), *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*,

Per tali ragioni, affinché la giurisprudenza rotale possa compiere la funzione nomofilattica che le affida l'ordinamento (cfr. cost. ap. *Pastor bonus*, art. 126 e numerose indicazioni dei Papi nei discorsi alla Rota), vista la disparità di tendenze dei turni rotali, sembra che sarebbe molto opportuno utilizzare con maggior frequenza la prevista istituzione del *videntibus omnibus* o *videntibus novem iudicis*⁽¹⁵⁾ (simile alle «Sezioni Unite» della Corte di Cassazione italiana) ogni qual volta, in temi di una certa rilevanza (sostanziali o processuali), non vi sia univocità di criterio nel Tribunale Apostolico. Inoltre, vista la difficoltà di accedere alle sentenze, pronunciate in latino e con frequenza estesissime, sarebbe molto utile pubblicare, ufficialmente e tempestivamente, le *massime* delle decisioni per facilitare la comprensione e la conoscenza dei principi giuridici contenuti nei pronunciamenti rotali, in maniera simile all'«*Ufficio del massimario*» della Cassazione italiana. Queste brevi e chiare «massime» potrebbero essere ufficialmente tradotte nelle diverse lingue servendosi dell'internazionalità tipica dei giudici e degli ufficiali della Rota Romana⁽¹⁶⁾.

Città del Vaticano, 1997, pp. 47-92 (la critica alle norme rotali incompatibili con il Codice, manifestata nella relazione orale del 9 febbraio 1995, comportò l'immediato *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, del 23 febbraio 1995, per sanare le norme nulle (cfr. *AAS*, 87 (1995), p. 366); *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Quaderni della Mendola*, vol. 5: *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, 1997, pp. 237-278; *Sulla promulgazione delle norme proprie della Congregazione per la dottrina della fede in materia penale*, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), pp. 289-301; *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, pp. 63-143 (traduzione inglese: *The Balance of the Interests of Victims and the Rights of the Accused: The Right to Equal Process*, in P.M. DUGAN (a cura di), «*The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law*», *Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross, Rome, March 25-26, 2004*, Montréal-Chicago, 2005, pp. 67-127).

⁽¹⁵⁾ Cfr., ad es., *coram* Brennan, Decano, sentenza *videntibus omnibus*, 27 gennaio 1964, nn. 4-5, in *SRRD*, 56 (1964), pp. 38-42, per accogliere alcune conseguenze della possibilità, prevista dalla PME, art. 219 § 2, di introdurre un nuovo capitolo di nullità in seconda istanza; *coram* Serrano, sentenza *videntibus novem iudicibus*, 27 gennaio 1986, in *SRRD*, 78 (1986), pp. 49-75, per adeguare la giurisprudenza della Rota Romana alla decisione della S. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decretum circa impotentiam quae matrimonium dirimit*, 13 maggio 1977, n. 2, in *AAS*, 69 (1977), p. 426.

⁽¹⁶⁾ Cfr. il nostro *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica*, cit.

È molto probabile che per ottenere le sopraccennate finalità della DC — senza produrre comprensibili perplessità circa la capacità della *Instructio* di realizzare queste «precisazioni» al Codice — il modo più adeguato sarebbe stato quello di promulgare una norma legislativa *stricto sensu*, capace di modificare formalmente il Codice (cfr. can. 16 § 2, 20): un atto legislativo del Pontefice (*motu proprio* o costituzione apostolica), la delega pontificia della potestà legislativa (cfr. can. 30) o l'approvazione in forma specifica della stessa DC. In ogni caso, a prescindere dalla natura formale della DC, la validità e la legittimità dei prescritti della *Instructio* (benché sia una *Instructio* non perfettamente inquadrabile nel can. 34) si giustifica, oltre che per i motivi segnalati, per la discrezionalità che il can. 1691 concede a chi applica le norme del processo contenzioso ordinario al processo di nullità matrimoniale, come, a mio parere, Benedetto XVI ha segnalato implicitamente nel suo Discorso alla Rota Romana del 28 gennaio 2006⁽¹⁷⁾.

Talvolta si è pensato alla possibilità che ci si trovi dinnanzi ad un tipo di promulgazione stabilita specialmente, a norma del can. 8 § 1, per quanto la norma non sia una «*lex*» in senso formale, né consti come il Legislatore abbia stabilito la promulgazione speciale prevista dal can. 8. Indubbiamente la pubblicazione latina realizzata dalla Libreria Editrice Vaticana (e le diverse traduzioni ufficiali pubblicate dalla stessa casa editrice: castigliano, francese, inglese, italiano, portoghese e tedesco) hanno un evidente ed efficace valore divulgativo della norma, sebbene la portata giuridica di queste pubblicazioni non sia evidente. È possibile che la pubblicazione della DC sulla rivista ufficiale del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi intenda anche contribuire a soddisfare in qualche modo una funzione promulgatrice⁽¹⁸⁾.

(17) Al riguardo, oltre agli studi indicati nelle note 1 e 14, cfr. l'articolo di JAVIER OTADUY (*El principio de jerarquía normativa y la Instrucción «Dignitas connubii»*) nel volume citato del Congresso dell'Università di Navarra dell'ottobre 2005.

(18) Cfr. *Communicationes*, 37 (2005), pp. 11-92; P. PELLEGRINO, *La pubblicazione della legge nel diritto canonico*, Milano, 1984. Per uno studio recente sulla promulgazione in generale, cfr. A. ESPINÓS, *La promulgación de la ley en el derecho de la Iglesia*, (Pontificia Università della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico partim edita), Romae, 2005.

Il Decano della Rota Romana, nel suo discorso al Santo Padre in occasione dell'udienza del 28 gennaio 2006, ha detto che la DC era stata «*recentemente promulgata*» (ROTA ROMANA, *Indirizzo di omaggio del Decano, S.E. Mons. Antoni Stankiewicz*,

Comunque, la mia personale conclusione è che la DC non «innova» il Codice, tranne in questioni perfettamente compatibili con una vera *Instructio* come quelle previste dal can. 34. Quelle che *sembrano* essere le autentiche modifiche di sostanza della DC al Codice (che sarebbero nulle) sono in realtà mere dichiarazioni di norme precodicali che non sono state abrogate dal CIC 1983 e di «cambiamenti» attuati precedentemente alla DC da istanze alle quali l'ordinamento canonico dà tale possibilità. In tale senso si è pronunciato Benedetto XVI nel suo primo Discorso alla Rota Romana (28 gennaio 2006) con un evidente richiamo al citato can. 1691: «l'Istruzione *Dignitas connubii* (...) non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico»⁽¹⁹⁾.

3. *Sull'uso del processo giudiziale nelle cause di nullità del matrimonio alla luce delle notizie circa il Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2005.*

La funzione ecclesiale della DC potrebbe essere messa in discussione da alcuni dei recenti interventi dei padri sinodali sul senso delle attività dei tribunali ecclesiastici dinnanzi alle situazioni pastorali complesse: quelle dei divorziati risposati nei Paesi di più antica tradizione cristiana e altre (come la poligamia, il matrimonio deciso dal padre della sposa, ecc.) proprie di regioni missionarie⁽²⁰⁾.

al Santo Padre in occasione dell'inizio del Nuovo Anno Giudiziario, 28 gennaio 2006, n. 2, in *L'Osservatore Romano*, 29 gennaio 2006, p. 5). Mi risulta che con detta espressione voleva riferirsi soltanto alla «pubblicazione», dando al termine «promulgazione» un significato *lato sensu*.

⁽¹⁹⁾ In *L'Osservatore Romano*, 29 gennaio 2006, p. 5.

⁽²⁰⁾ Nel senso tradizionale di «missionarie», vale a dire nelle quali il cristianesimo si è impiantato recentemente, perché in realtà oggi giorno la maggior parte dei

Di fatto in un mondo nel quale il diritto naturale (divino) riguardo all'indissolubilità del matrimonio è praticamente ignorato dalle legislazioni statali, il divorzio ha sostituito la separazione coniugale come necessario mezzo di tutela del coniuge innocente e più «debole» e della prole. Per questo, con frequenza, molti cattolici considerano il divorzio un «male minore necessario» (in pratica un «bene»). In realtà, detta impostazione confonde due problemi diversi: *a*) la mentalità divorzista (che è un male morale e sociale) e *b*) gli effetti di detta mentalità sulla disciplina legale della separazione coniugale, la quale, in alcune occasioni, può non proteggere sufficientemente il coniuge innocente e più «debole» e la prole, per cui il ricorso al divorzio può essere moralmente corretto, purché sia evitato lo scandalo⁽²¹⁾. Questa situazione implica che le iniziative giuridiche per affermare il diritto dei cittadini affinché la legislazione statale preveda un matrimonio indissolubile, nel cui seno la separazione coniugale recuperi la sua importanza, possiedono un alto valore giuridico ed etico⁽²²⁾.

L'interesse di queste giuste rivendicazioni legali civili ha anche incidenza ecclesiale nel ricordare che l'indissolubilità non è qualcosa di meramente «cristiano», soprannaturale, e nel facilitare la comprensione della differenza tra le cause canoniche di dichiara-

paesi tradizionalmente considerati «cristiani» sono terra di missione, come segnalò Giovanni Paolo II in numerose occasioni, in particolare a partire dal messaggio ai Presidenti delle Conferenze Episcopali europee il 2 gennaio 1986 (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Appello ai Presidenti delle Conferenze Episcopali del Continente europeo*, 2 gennaio 1986, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, 9, 1 (1986), pp. 12-17). Tra i testi più significativi al riguardo, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Varcare la soglia della speranza*, 1994, § 18: *La sfida del riannuncio*.

(21) «*Gli avvocati*, come liberi professionisti, devono sempre declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata *alla rottura del matrimonio*, bensì *ad altri effetti legittimi* che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento (cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383)» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002, n. 9, in *AAS*, 94 (2002), pp. 340-346).

(22) Cfr., per es., E. BAURA, *El contenido esencial del derecho constitucional al matrimonio*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico*, 4 (1988), pp. 337-374; A. DE FUENMAYOR, *Ripensare il divorzio. La tutela dell'indissolubilità matrimoniale in uno Stato pluralista*, Milano, 2001; J.M. GALLARDO, *Una alternativa ante la prohibición del matrimonio civil indisoluble*, in *Anuario de Derecho* (Universidad Austral. Argentina), 2 (1995), pp. 11-56.

zione di nullità del matrimonio e quelle di divorzio. Queste ultime hanno come esito scontato la dissoluzione del vincolo, variando solo i diritti e i doveri di ciascun coniuge rispetto all'altro e rispetto alla prole. Questo necessario esito sostanziale, di natura nettamente «costitutiva», permette che la decisione giudiziale, una volta introdotta la causa, possa essere molto rapida. Invece, le cause canoniche di nullità, per essere essenzialmente «dichiarative» di una realtà spirituale (la validità o la nullità del vincolo matrimoniale), possono concludersi con una sentenza affermativa o negativa e, normalmente, richiedono una fase istruttoria che, a volte, è complicata e richiede più tempo di quanto vorrebbero i coniugi e la comunità ecclesiale. In effetti la Chiesa, come è tornato ad affermare solennemente Benedetto XVI dirigendosi a tutta l'umanità, è profondamente convinta della possibilità della persona umana di conoscere la verità. Questa oggettività del bene conosciuto e realizzato — situazione che risponde alla natura e alla dignità della persona umana, benché la sua attuazione sia ardua — genera pace e libertà per ogni persona e per la società ecclesiastica e civile⁽²³⁾, secondo la classica concatenazione di principi biblici e patristici: «*opus iustitiae pax*» (Is 32, 17), «*regnum Dei ... est iustitia et pax*» (Rm 14, 17), «*pax omnium rerum tranquillitas ordinis. Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio*» (S. Agostino, *De civitate Dei*, L. 19, c. 13, § 1), «*veritas liberabit vos*» (Gv 8, 32) ...

Tutte queste considerazioni e altre doveva aver presente il Card. Angelo Scola, Relatore Generale dell'Assemblea del Sinodo, quando nella *Relatio ante disceptationem* (3 ottobre 2005) affermava che «il riconoscimento della nullità del matrimonio deve implicare una istanza oggettiva che non può ridursi alla singola coscienza dei coniugi, neppure se sostenuta dal parere di una illuminata guida spirituale. Proprio per questo tuttavia è indispensabile proseguire nell'opera di ripensamento della natura e dell'azione dei tribunali ecclesiastici perché siano sempre più un'espressione della normale vita pastorale della Chiesa locale». Il Relatore si riferiva a

(23) Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2006, in *www.vatican.va*; F. DANEELS, *La natura propria del processo di nullità matrimoniale*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, cit., pp. 15-26.

questo proposito alla DC. Dopo aver segnalato la necessità della «continua vigilanza sui tempi e sui costi» del processo giudiziale, il Patriarca di Venezia aggiungeva anche che «si potrà pensare a figure e procedure giuridiche semplificate e più efficacemente rispondenti alla cura pastorale. Non mancano significative esperienze in proposito in varie diocesi. I Padri sinodali, in questa stessa Assemblea, avranno occasione di farne conoscere altre»⁽²⁴⁾.

Nell'affrontare la questione sollevata dalle frasi citate, probabilmente condivise da molti Vescovi di tutto il mondo, vanno distinti accuratamente problemi di diversa natura e situazioni che, se si confondono, possono facilmente ingenerare disorientamento nell'opinione pubblica ecclesiastica e civile.

Da una parte non si può non essere d'accordo con la necessità di abbreviare la durata dei processi e di garantire l'accesso ai tribunali della Chiesa alle persone meno abbienti in condizione di uguaglianza con quanti possiedono adeguati mezzi economici. Perciò da molte centinaia di anni la Chiesa cerca procedimenti giuridici più semplici ed efficaci del processo giudiziario ordinario per comprovare se un matrimonio è valido o nullo. Basta ricordare i capitoli *Saepe* e *Dispendiosa* del Concilio di Vienne inclusi nelle Decretali di Clemente V⁽²⁵⁾.

D'altra parte, tuttavia, è necessario rispettare la natura delle cose, quella che possiamo chiamare l'«ecologia processuale»: un bambino ha bisogno di nove mesi di gestazione, e se nasce dopo quattro mesi non è vitale, è un feto condannato a morire. In maniera analoga, comprovare, ottenere da parte del giudice l'intimo convincimento (la «certezza morale») di aver raggiunto la verità sul fatto che un matrimonio fu nullo nel momento della celebrazione (non sul fatto che è fallito), in modo che si rispetti la natura meramente dichiarativa della decisione, è complicato perché esige

(24) SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, «L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa», Card. Angelo Scola, Relatore Generale dell'Assemblea Sinodale, *Relatio ante disceptationem*, 3 ottobre 2005, Capitolo 2.1.3.a), in *www.vatican.va*.

(25) «Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitimaе admittantur» (Clem 5.11.2, Clemente V, *Saepe*, Concilio di Vienne: 1311-1312). Cfr. JOHANNES DE LIGNANO, *Super clementina «Saepe»*, in *Quellen zur Geschichte des Summarverfahrens*, vol. 4, 6, 1928 (ristampa Aalen, 1962). Cfr. Clem 2.1.2, Clemente V, *Dispendiosam*, Concilio di Vienne.

le prove (testimoni, perizie...), delle quali già parlava la citata decretale *Saepe*. Effettivamente supporrebbe una manifestazione di formalismo poco razionale il considerare *a priori* sufficiente per giungere alla conoscenza certa della verità solo le dichiarazioni delle parti, senza chiedere o cercare *ex officio* altre prove. Inoltre, sembra logico accettare la possibilità che l'autorità che si pronuncia al riguardo possa sbagliare e, quindi, che sia permesso poter ricorrere avverso la sua decisione ad un'istanza superiore.

In realtà non importa come si chiami l'autorità che emette tali decisioni («giudiziaria», «amministrativa», «pastorale»...), né il modo seguito (processo giudiziario, amministrativo, pastorale...). Infatti, nell'intervista pubblicata nel libro *Il sale della terra* il Card. Ratzinger si chiedeva se era necessario sempre utilizzare il processo giudiziale⁽²⁶⁾. La cosa importante è che detta attività abbia come finalità di comprovare e dichiarare la verità, e non di valutare se sarebbe pastoralmente conveniente che il matrimonio sia dichiarato nullo per risolvere il problema della non ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati, perché questo supporrebbe negare che l'indissolubilità è un elemento «naturale» — voluto da Dio Creatore e sancito univocamente da Cristo (cfr. Mt 19, 3-9) — affinché la persona umana sia felice sulla terra ed ottenga la salvezza eterna.

La considerazione dell'ammissione del divorzio, nella Chiesa e nella società civile, come uno strumento che manifesta una misericordiosa sensibilità pastorale, è qualcosa di molto antico e costante nella storia della Chiesa; per esempio si trova nel noto testo dell'Ambrosiaster (s. IV), sul quale si fondano sia le diverse ipotesi di dissoluzione del matrimonio non rato e consumato, accolte dalla

⁽²⁶⁾ «Ad esempio, in futuro si potrebbe anche arrivare a una constatazione extragiudiziale della nullità del primo matrimonio. Questa potrebbe forse essere constatata anche da chi ha la responsabilità pastorale sul luogo. Tali sviluppi nel campo del diritto, che possono semplificare le cose, sono pensabili. Ma il fondamento — che il matrimonio sia indissolubile e che chi ha abbandonato il matrimonio della sua vita, cioè il sacramento, e ha contratto un altro matrimonio non possa comunicarsi — è valido in modo definitivo» (J. RATZINGER, «*Il sale della terra*». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con P. Seewald*, Torino, 1997, p. 237). A questo proposito cfr. Il nostro «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 582-591.

Chiesa cattolica, sia la natura irritante che l'adulterio ha sul vincolo, dottrina che è stata accolta dalle Chiese ortodosse⁽²⁷⁾. Per questo motivo, è dello stesso periodo una delle prime affermazioni magisteriali — il can. 9 del Concilio di Elvira, fra gli anni 300 e 306 — sull'indissolubilità del matrimonio e sull'esclusione dalla comunione eucaristica dei divorziati risposati⁽²⁸⁾. Alla predetta comprensibile ma, involontariamente, demagogica posizione pseudopastoralista, Giovanni Paolo II si è riferito in numerose occasioni. Uno degli interventi più incisivi, molto conosciuto, si trova nel Discorso alla Rota Romana del 18 gennaio 1990: «l'Autorità ecclesiastica si studia di conformare la propria azione, anche nella trattazione delle cause sulla validità del vincolo matrimoniale, ai principi della giustizia e della misericordia. Essa perciò prende atto, da una parte, delle grandi difficoltà in cui si dibattono persone e famiglie coinvolte in situazioni di infelice convivenza coniugale, e riconosce il loro diritto ad essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale. Non dimentica però, dall'altra, il diritto, che pure esse hanno, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale. Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scenderebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale. Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava»⁽²⁹⁾. Torneremo in se-

(27) Cfr. AMBROSIASTER, *Commentaria in Epistolam ad Corinthios Primam* (1 Cor 7, 10-16), in PL, 17, 218-219. *Vide infra* nota 35.

(28) Cfr. Denzinger-Schönmetzer-Hünemann, n. 117.

(29) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 5, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877. Cfr. ID., *Discorsi alla Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 6, in AAS, 72 (1980), pp. 172-178; 28 gennaio 2002, cit., *passim*; 29 gennaio 2004, *passim*, in AAS, 96 (2004), pp. 348-352; 29 gennaio 2005, *passim*, in AAS, 97 (2005), pp. 164-166. *Vide infra* nota 39.

guito sul tema perché lo richiede lo studio degli atti del Sinodo dell'ottobre 2005.

Per quanto concerne il rispetto dovuto alla «natura delle cose» — nel nostro caso alle esigenze di tecnica giuridica richieste perché la dichiarazione dell'autorità riguardo alla nullità o validità di un matrimonio sia giusta, vale a dire, conforme alla verità secondo il concetto di certezza morale sancito dalla legge, saggiamente accolto (tanto in senso positivo quanto in senso negativo) dall'art. 247 § 2 della DC — è molto edificante la confidenza fatta da Benedetto XVI al clero della diocesi di Aosta il giorno di San Giacomo Apostolo del 2005 su un'altra questione relazionata alle cause di nullità del matrimonio: «quando sono stato Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede ho invitato diverse Conferenze episcopali e specialisti a studiare questo problema: un sacramento celebrato senza fede. Se realmente si possa trovare qui un momento di invalidità perché al sacramento mancava una dimensione fondamentale non oso dire. Io personalmente lo pensavo, ma dalle discussioni che abbiamo avuto ho capito che il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito»⁽³⁰⁾. Infatti, la questione della fede «minima» richiesta per celebrare un matrimonio valido fra due battezzati è complicata considerato, da una parte, il principio teologico, accolto dalla legge della Chiesa, secondo cui «*matrimoniale foedus (...) a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*» (can. 1055) e d'altra parte lo *ius connubii*: «*Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur*» (can. 1058)⁽³¹⁾. Perciò, non può sorprendere che i Pastori,

⁽³⁰⁾ In *www.vatican.va*.

⁽³¹⁾ Sulla fede richiesta per celebrare un matrimonio sacramentale valido Giovanni Paolo II si pronunciò nell'es. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 68 e nei Discorsi alla Rota del 2001 e 2003 (cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorsi alla Rota Romana*, 1° febbraio 2001, n. 8, in *AAS*, 93 (2001), pp. 358-365; 30 gennaio 2003, *passim*, in *AAS*, 95 (2003), pp. 393-397). Cfr. l'evoluzione dottrinale percepibile nei diversi articoli dei volumi: *Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente. Associazione Canonistica Italiana, Atti del XXIII Congresso, Fiuggi, 1991*, Libreria Editrice Vaticana, 1993; *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, 1995; *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004; T. RINCÓN-PÉREZ, *El matrimonio cristiano: sacramento de la creación y de la redención. Claves de un debate teológico-canónico*, Pam-

che frequentemente non conoscono bene la finalità e il metodo dei processi giudiziari di nullità del matrimonio, possano considerare erroneamente, benché spinti dal loro buon zelo per le anime, che l'attività dei tribunali costituisca un ostacolo all'azione pastorale verso i divorziati risposati civilmente. Non va neanche dimenticata la posizione estrema di chi in pratica pretende che la soluzione pastorale con questi cattolici sia quella di facilitargli comunque l'accesso alla comunione eucaristica, vale a dire di dichiarare sempre nullo il matrimonio fallito in modo che possano sposarsi una seconda volta davanti alla Chiesa.

Detta posizione, applicata a tutti i matrimoni canonici falliti, attribuirebbe alla sentenza giudiziale (di fatto e frequentemente) un valore «dissolvente» (divorzista) e non dichiarativo di una realtà preesistente. In tal modo si contraddirebbe praticamente la dottrina di fede ricordata esplicitamente da Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Rota Romana del 2000 a proposito del matrimonio rato e consumato, che «non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte» (can. 1141; CCEO can. 853): «Questa formulazione del diritto canonico non è di natura soltanto disciplinare o prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre mantenuta nella Chiesa. Tuttavia, va diffondendosi l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice (...) potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e consumati. (...) è necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice. L'affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Questa dottrina, della non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, è stata proposta molte volte dai miei Predecessori (...). Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della

plona, 1997; ID., *La sacramentalidad del matrimonio y su expresión canónica*, Madrid, 2001; M. RIVELLA, *Gli sviluppi magisteriali e dottrinali sull'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio*, in *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, cit., pp. 299-315.

Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. (...) Si tratta d'altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo»⁽³²⁾. La posizione erronea di affermare la potestà del Papa di dissolvere il matrimonio rato e consumato avrebbe in realtà la finalità di permettere un atteggiamento lassista nel «dichiarare» la nullità da parte dei tribunali: se il Romano Pontefice può dissolvere il matrimonio, i tribunali possono dichiararlo nullo ogniqualvolta ci sia un qualche dubbio sulla validità: «*in dubio, pro nullitate*», secondo il «*favor nullitatis*», presentato quale espressione del «*favor libertatis*», entrambi già condannati da Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana del 2002 (n. 7)⁽³³⁾.

Il Card. Angelo Scola nella *Relatio post disceptationem* tornò a riferirsi al processo di nullità matrimoniale nel sintetizzare i distinti interventi presentati nelle Congregazioni Generali e offrire alcune linee di orientamento per facilitare i lavori dei Circoli Minori. Il Patriarca di Venezia segnalò che numerosi Padri sinodali si erano riferiti alle diverse situazioni «matrimoniali» irregolari nelle quali versano molti fedeli, che impediscono loro di partecipare alla comunione eucaristica. Dichiarò che due Padri avevano chiesto che, in base alla misericordia, queste persone siano ammesse alla comunione, senza che a questi fedeli si pongano speciali «difficoltà giuridiche» (in realtà il problema è teologico, di fedeltà agli insegnamenti di Cristo sull'indissolubilità e alla dottrina paolina sulle condizioni per poter ricevere fruttuosamente la comunione eucaristica: cfr. *1 Cor* 11, 27-32). Altri Padri ricono-

⁽³²⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000, nn. 6-8, in *AAS*, 92 (2000), pp. 350-355. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998, in *AAS*, 90 (1998), pp. 457-461; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo una cum nota doctrinali adnexa*, 29 giugno 1998, in *AAS*, 90 (1998), pp. 542-551.

⁽³³⁾ Cfr. J. KOWAL, *Conflitto tra «favor matrimonii» e «favor libertatis»?», in *Periodica de re canonica*, 94 (2005), pp. 243-273; i nostri *La certezza sul proprio stato matrimoniale e la nullità della sentenza*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 253-292; *La doppia conforme e la definitività della sentenza alla luce della «teologia del diritto»*, in *La doppia sentenza conforme nel processo matrimoniale: problemi e prospettive*, Città del Vaticano, 2003, pp. 105-146.*

scevano correttamente che per risolvere tali problemi è frequentemente necessario l'intervento dei tribunali ecclesiastici, che devono essere costituiti lì dove non esistono per poter dichiarare se il precedente matrimonio è valido oppure no. Tuttavia alcune espressioni fanno pensare che, talvolta, alcuni di questi vescovi non comprendevano bene la natura essenzialmente pastorale del processo di nullità del matrimonio e dei suoi risvolti necessariamente tecnici. Per questo parlavano di «promuovere energicamente la dimensione pastorale dei tribunali ecclesiastici, con eventuali semplificazioni di funzioni e procedure»⁽³⁴⁾.

Inoltre, anche se si può avere la sensazione che le proposte dei vescovi delle terre di missione sollecitino l'agile dissoluzione dei matrimoni in applicazione del «*favor fidei*» da parte del Santo Padre, ad istanza della Congregazione per la Dottrina della Fede⁽³⁵⁾, la realtà è un'altra⁽³⁶⁾. In effetti la considerazione dei presupposti di fatto menzionati manifesta, una volta ancora, che non si tratta della possibilità in via eccezionale del Romano Pontefice di dissolvere un matrimonio valido, ma di quella di dichiarare «agilmente» nulli i matrimoni per la mancanza del consenso di uno o di entrambi gli sposi, per l'esclusione della proprietà essenziale dell'unità matrimoniale, per l'esistenza di un impedimento non dispensato di disparità di culto, ecc. Da un canto, questa dichiarazione giudiziale non sembra complicata, considerata l'evidenza di parecchi di questi casi (la nullità potrebbe essere dichiarata in alcune di queste ipotesi con il processo documentale e la

⁽³⁴⁾ Cfr. Sedicesima Congregazione Generale del Sinodo, mercoledì 12 ottobre 2005 pomeriggio, in *www.vatican.va*.

⁽³⁵⁾ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, pubblicate, per es., in *Il Diritto Ecclesiastico*, 113/1 (2002), pp. 1139-1144, in *Periodica de re canonica*, 91 (2002), pp. 502-506; J. KOWAL, *Nuove «Norme per lo scioglimento del matrimonio «in favorem fidei»»*, in *Periodica de re canonica*, 91 (2002), pp. 459-506; il nostro *L'unitarietà dell'istituto matrimoniale e la rilevanza giuridica dell'«ordinatio fidei»: sul carattere sussidiario dello «scioglimento» pontificio del vincolo*, in *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona, 2001, pp. 1397-1412.

⁽³⁶⁾ Cfr. Tredicesima Congregazione Generale, martedì 11 ottobre 2005, Intervento del Card. Turkson del Ghana, in *www.vatican.va*; G. CARDINALE, *Intervista con il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson*, in «30Giorni», ottobre 2005, *www.30giorni.it*.

pronuncia di una sola sentenza); dall'altro, la prudente attività dei tribunali servirebbe per favorire l'«inculturazione» della dottrina divina (naturale e rivelata) circa gli elementi essenziali del matrimonio. I tribunali non dovrebbero applicare meccanicamente la legge ecclesiastica. In effetti una ragazza di questi Paesi può accettare sinceramente il marito che le ha scelto il padre; *sarebbe* nullo per difetto del consenso solamente il matrimonio celebrato *contro* la volontà di questa giovane. Tuttavia, l'uso eccessivo della «dissoluzione *in favorem fidei*» realizzata dal Romano Pontefice sui matrimoni in terra di missione potrebbe favorire l'idea divorzista, e allontanare dalla comprensione del disegno divino sul matrimonio tanto i fedeli e i pastori locali, quanto i pagani, che vedono che la Chiesa dissolve matrimoni senza riuscire a capirne i motivi. D'altra parte queste «dissoluzioni» non contribuiscono a risolvere il problema della poligamia, come ha riconosciuto il Cardinal Turkson⁽³⁷⁾.

Il n. 15 del *Messaggio del Sinodo dei Vescovi al Popolo di Dio a conclusione dell'XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* (21 ottobre 2005), nel trattare dei divorziati risposati non fa riferimento ai tribunali, e si limita a ricordare, con tono molto pastorale e soprannaturale, che questi fedeli «non possono accedere alla comunione sacramentale per una situazione familiare non conforme al comandamento del Signore (cf. Mt 19, 3-9)». Tuttavia la *Proposizione 40 (I divorziati risposati e l'Eucaristia)* della lista delle Proposizioni presentate al Santo Padre il 22 ottobre 2005, dopo aver ricordato la dottrina del «Messaggio finale» già affermata dall'es. ap. *Familiaris consortio*, n. 84⁽³⁸⁾, espone tre affermazioni (che indichiamo con «a», «b» e «c») sulle quali vale la pena riflettere: «il Sinodo auspica che sia fatto ogni possibile

(37) Cfr. *Intervista con il cardinale Turkson*, cit.

(38) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla 13ª Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia sul tema «La pastorale dei divorziati e risposati»*, 24 gennaio 1997, in *AAS*, 89 (1997), pp. 482-485; ID., *Omelia in occasione della Beatificazione dei Servi di Dio Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, sposi*, 21 ottobre 2001, in *AAS*, 94 (2002), pp. 192-196; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, in *AAS*, 86 (1994), pp. 974-979; PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione sull'ammisione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, in *Communications*, 32 (2000), pp. 159-162.

sforzo [«a»] sia per assicurare il carattere pastorale, la presenza e la corretta e sollecita attività dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale (cf. *Dignitas connubii*), [«b»] sia per approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di esser condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana. [«c»] Il Sinodo ritiene che, in ogni caso, grande attenzione debba esse assicurata alla formazione dei nubendi e alla previa verifica della loro effettiva condivisione delle convinzioni e degli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del matrimonio, e chiede ai Vescovi e ai parroci il coraggio di un serio discernimento per evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali conducano i nubendi all'assunzione di una grande responsabilità per se stessi, per la Chiesa e per la società, che non sapranno poi onorare».

Questo auspicato «approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio («b») non può non essere inteso nel contesto della dottrina cattolica sul matrimonio, in modo tale che sia esclusa qualsiasi interpretazione volta a negare di fatto l'indissolubilità, tentando di «inventare» nuovi fraudolenti capi di nullità del matrimonio. Così come l'insistenza sulle condizioni richieste per celebrare un valido matrimonio «sacramentale» (diverse da quelle necessarie per il matrimonio «naturale»: «c»), non dovrebbe servire per radicare ingiuste impostazioni elitarie (sempre più diffuse), presuntamente richieste dalla valenza soprannaturale del matrimonio fra battezzati e, come già segnalato, per invertire il *favor matrimonii* nel *favor nullitatis* di fronte alle conseguenze, frequentemente dolorose, del cattivo esercizio della libertà e della negazione del valore pastorale della sofferenza e della croce, che ha un importante significato positivo penitenziale, in particolare quando la sofferenza è il risultato di un precedente cattivo uso della libertà personale. Comunque, l'invocato «carattere pastorale dell'attività dei tribunali» nel contesto della proposizione 40 («a») del Sinodo può essere facilmente interpretato, erroneamente, come una più «generosa» e «facile» concessione della nullità richiesta da almeno uno dei coniugi. Di fatto così è successo nei «mass media» e, mi consta personalmente, nell'impostazione di certi giudici. A questa comprensibile erronea «compassione» si riferiva Benedetto XVI nel citato in-

contro del 25 luglio 2005 in Valle d'Aosta parlando della situazione pastorale dei divorziati risposati: «è importante che il parroco e la comunità parrocchiale (e i tribunali, si potrebbe aggiungere) facciano sentire a queste persone che, da una parte, dobbiamo rispettare l'inscindibilità del Sacramento e, dall'altra parte, che amiamo queste persone che soffrono anche per noi. E dobbiamo anche soffrire con loro (rispettando l'impossibilità di comunicarsi), perché danno una testimonianza importante (a favore dell'indispensabilità dell'indissolubilità), perché sappiamo che nel momento in cui si cede per amore si fa torto al Sacramento stesso (dell'Eucaristia) e l'indissolubilità appare sempre meno vera»⁽³⁹⁾.

In realtà quest'erronea compassione divorzista, derivata dall'incomprensione e dal rifiuto del dolore (quasi sempre con

⁽³⁹⁾ BENEDETTO XVI, *Discorso nell'incontro con il clero della Diocesi di Aosta*, 25 luglio 2005, in *www.vatican.va*. Queste idee si trovano in diversi testi di Ratzinger, per es., nel passo citato di *Il sale della terra*. Benedetto XVI ha proposto l'esempio del valore salvifico e pastorale della sofferenza di Giovanni Paolo II e concludeva: «Certo, noi dobbiamo fare del tutto per attenuare la sofferenza ed impedire l'ingiustizia che provoca la sofferenza degli innocenti. Tuttavia dobbiamo anche fare del tutto perché gli uomini possano scoprire il senso della sofferenza, per essere così in grado di accettare la propria sofferenza e unirla alla sofferenza di Cristo. (...) La risposta che si è avuta in tutto il mondo alla morte del Papa è stata una manifestazione sconvolgente di riconoscenza per il fatto che egli, nel suo ministero, si è offerto totalmente a Dio per il mondo; un ringraziamento per il fatto che egli (...) ci ha insegnato nuovamente l'amare e il soffrire a servizio degli altri; ci ha mostrato, per così dire, dal vivo il Redentore, la redenzione, e ci ha dato la certezza che, di fatto, il male non ha l'ultima parola nel mondo» (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in *www.vatican.va*).

D'altra parte, Giovanni Paolo II si riferì al valore positivo che comporta la sofferenza derivata dalla rottura del matrimonio in numerosi discorsi alla Rota Romana. Per esempio: «dando cioè a questa lotta inevitabile e alla sofferenza che essa comporta — quindi anche ai suddetti limiti della sua libertà effettiva — un significato redentore (cfr. Rom. 8, 17-18). In questa lotta «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rom. 8, 26)» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in *AAS*, 80 (1988), pp. 1178-1185). «Sarà sufficiente ricordare che anche il matrimonio non sfugge alla logica della Croce di Cristo, che esige sì sforzo e sacrificio e comporta anche dolore e sofferenza, ma non impedisce, nell'accettazione della volontà di Dio, una piena e autentica realizzazione personale, nella pace e serenità dello spirito» (1° febbraio 2001, cit., n. 6). Sulla gravità della falsa «compassione» dei tribunali che non giudicano *pro rei veritate*, cfr., per esempio, le parole di Giovanni Paolo II citate nella nota 29.

buona volontà), copre il problema dell'inesistenza in molte diocesi di giudici ben preparati e provvisti di sufficiente dedizione. A questa difficoltà se ne aggiunge un'altra, molto relazionata con la prima: l'ingiusta lentezza con cui agiscono molti tribunali, senza escludere in alcune occasioni la stessa Rota Romana. Questa confusa situazione induce a chiedere una maggior «facilità» nella dichiarazione di nullità dei matrimoni (cfr. can. 1488 § 2), invece di cercare di predisporre i mezzi per risolvere tali problemi reali attraverso il giusto esame della validità o nullità dei matrimoni falliti⁽⁴⁰⁾.

La delicatezza della questione e, pertanto, la necessità di prestarvi attenzione per evitare espressioni che possano essere malintese nell'affrontare questioni tanto importanti per la vita di molti milioni di persone (l'indissolubilità del matrimonio e l'oggettiva condizione di peccato mortale che la violazione di questa legge divina comporta per i divorziati risposati) si manifesta per esempio, nella puntualizzazione che il Cardinal Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, ha dovuto rilasciare riguardo ad una serie di dichiarazioni che numerosi giornali, in particolare italiani, gli avevano attribuito⁽⁴¹⁾.

⁽⁴⁰⁾ «D. Un altro argomento che ha trovato ampio spazio sui mass media è quello dei divorziati risposati. A tale riguardo non è stata auspicata nessuna novità, tranne forse una maggiore apertura dei tribunali ecclesiastici nel valutare i processi di nullità matrimoniale... Pell: No, il problema è che ci sono diocesi in cui i tribunali ecclesiastici semplicemente non esistono. Ora, se la legge canonica prevede dei casi in cui i matrimoni sono da considerarsi nulli, allora è obbligo dei vescovi fare in modo che ai fedeli sia concesso di accedere a questa possibilità. Mi sembra comunque che nessun padre sinodale abbia messo in discussione la dottrina della Chiesa sulla indissolubilità del matrimonio canonico» (G. CARDINALE, *Intervista con il cardinale George Pell*, in «30Giorni», ottobre 2005, www.30giorni.it). «La Chiesa vive e agisce nella carità e nella verità. La Chiesa ha un amore e una sollecitudine per tutti, compresi i divorziati risposati. Certamente se a queste situazioni delicate si può porre rimedio nei tribunali ecclesiastici, deve essere sollecitudine della Chiesa che questo avvenga senza inutili fardelli. Ma esistono casi cui non si può porre rimedio in questo modo; allora la Chiesa deve essere obbediente all'insegnamento di Gesù sull'indissolubilità del matrimonio» (G. CARDINALE, *Intervista con il cardinale Justin Francis Rigali*, in «30Giorni», ottobre 2005, www.30giorni.it).

⁽⁴¹⁾ Cfr. W. KASPER, *Divorziati risposati, basta titoli ad effetto*, in *Avvenire*, 25 novembre 2005.

4. *Conclusione.*

Come è noto il Sinodo dei Vescovi è un organo meramente consultivo del Romano Pontefice: «Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni» (can. 343)⁽⁴²⁾. Pertanto le opinioni e le proposte manifestate nel Sinodo dell'ottobre 2005 avranno valore giuridico solo nella misura in cui saranno accolte dal Santo Padre nella sua esortazione apostolica postsinodale. Tuttavia questi pareri hanno un valore qualificato e testimoniano l'opinione della maggioranza dei vescovi del mondo, i cui rappresentanti sono stati eletti dai membri delle rispettive Conferenze Episcopali per far ascoltare la loro voce nel Sinodo. Pertanto dalla considerazione di alcuni degli interventi svolti nell'ultimo Sinodo potrebbe dedursi che certi vescovi abbiano un'idea poco precisa circa la funzione pastorale che compete ai tribunali ecclesiastici riguardo alla situazione dei divorziati risposati. Forse questa situazione non è del tutto estranea al forte ambiente «relativista» percettibile, secondo Benedetto XVI, nella società civile e anche in non pochi settori di quella ecclesiale, in particolare per quanto riguarda l'affettività e la famiglia: «Oggi un ostacolo particolarmente insidioso (...) è costituito dalla massiccia presenza, nella nostra società e cultura, di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io con le sue voglie, e sotto l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione. Dentro a un tale orizzonte relativistico (...) ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della sua stessa vita e dei rapporti che la costituiscono, della validità del suo impegno per costruire con gli altri qualcosa in comune»⁽⁴³⁾. In un'altra occasione particolarmente solenne (la celebrazione eucaristica dell'inizio del conclave), il Decano del Collegio cardinalizio diceva: «Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fonda-

⁽⁴²⁾ Cfr. cann. 334, 342-348; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, pp. 261-279 e la bibliografia ivi citata. La cost. ap. *Pastor bonus* non tratta del Sinodo dei Vescovi perché esso non fa parte della Curia Romana.

⁽⁴³⁾ BENEDETTO XVI, *Discorso all'apertura del convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su famiglia e comunità cristiana*, 6 giugno 2005, in *ww.vatican.va*.

mentalismo. Mentre il relativismo (...) appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie»⁽⁴⁴⁾.

Occorre premunirsi affinché la suddetta diffusa incomprendimento della natura pastorale della dichiarazione giudiziale del fatto che consti o meno la nullità del matrimonio, nonché del tempo necessario per detta comprovazione della verità oggettiva (con durata molto inferiore a quello a volte impiegato, per le carenze già segnalate di non pochi tribunali e per le manovre ostruzionistiche di alcuni avvocati, specialmente in Spagna ed in Italia), non comporti che con la DC succeda «quel che si racconta dei magistrati nell'epoca coloniale spagnola: quando i decreti del Consiglio delle Indie, emessi talvolta senza conoscere le peculiarità della situazione locale, arrivavano ai tribunali del Nuovo Mondo, i magistrati, in segno di rispetto per l'autorità, se li ponevano sul capo ed esclamavano: "obbediamo, ma non li eseguiamo"»⁽⁴⁵⁾. È ovvio che non può succedere che, a fronte dell'inesistenza di tribunali preparati per analizzare se un matrimonio è valido o nullo, si decida di agire come le autorità sanitarie di un paese che, vista l'assenza di personale medico capace di trattare un tumore o di realizzare un intervento chirurgico al cuore, pensassero di «rallegrire» la vita dei cittadini affetti da queste gravi malattie diagnosticando sempre un normale raffreddore. Nel caso dei tribunali ecclesiastici la diagnosi sarebbe: «non si preoccupi del fatto che il suo precedente matrimonio canonico sia fallito, perché può tranquillamente sposarsi con il suo attuale compagno, giacché il precedente matrimonio, in realtà, fu nullo»⁽⁴⁶⁾.

(44) J. RATZINGER, *Omelia della messa «pro eligendo Pontifice»*, 18 aprile 2005, in *www.vatican.va*.

(45) A. VÁZQUEZ DE PRADA, *Il Fondatore dell'Opus Dei. La biografia di San Josemaría Escrivá*, vol. 3 (1946-1975), ed. Leonardo International, 2004, p. 115.

(46) «In un contesto di mentalità divorzistica, anche i processi canonici di nullità possono essere facilmente fraintesi, come se non fossero altro che vie per ottenere un divorzio con l'apparente beneplacito della Chiesa. La differenza tra nullità e divorzio sarebbe meramente nominale. Attraverso un'abile manipolazione delle cause di nullità, ogni matrimonio fallito diventerebbe nullo» (J. HERRANZ, *Istruzione «Dignitas connubii»: la sua natura e finalità*, in *Communicationes*, 37 (2005), pp. 93-97).

Allo stesso tempo, le migliaia di ore di lavoro dedicate dai diversi membri delle tre commissioni che hanno contribuito ad elaborare in latino la DC, i 308 articoli che la compongono, lo sforzo di fornire una traduzione ufficiale in sei lingue (castigliano, francese, inglese, italiano, portoghese e tedesco), ecc. manifestano almeno tre profondi convincimenti della Chiesa: 1^o) esistono matrimoni nulli che è bene dichiarare tali quando di fatto ostacolano il vivere d'accordo con la legge di Dio, quantunque non si possano dimenticare le diverse fattispecie di sanazione, vivamente incoraggiate dai Pontefici, né la legittimità del matrimonio «putativo»⁽⁴⁷⁾, 2^o) i mezzi giuridici che è necessario adoperare affinché tale dichiarazione di nullità sia rispettosa della legge divina dell'indissolubilità sono complessi, tanto da richiedere 308 ampi articoli per esporli, e 3^o) l'ortodossia e l'ortoprassi in questo tema hanno un'enorme importanza per la missione salvifica universale della Chiesa. Queste sono le conclusioni che possono essere desunte dalla lettura del primo Discorso alla Rota Romana di Benedetto XVI (28 gennaio 2006).

⁽⁴⁷⁾ Cfr. cann. 1061 § 3, 1156-1165, 1676; DC, art. 65 § 1.